

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2023

138/2023/R/GAS

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELL'ANTICIPO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI MECCANISMI DI REINTEGRAZIONE PER MOROSITÀ PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO, IL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE E IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 639/2022/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1244^a *bis* riunione del 30 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125; • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas (di seguito: 639/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG)
- le comunicazioni dell’Autorità 8 agosto 2022, prot. Autorità 34580, del 26 ottobre 2022, prot. Autorità 53430 e 53428 (di seguito: comunicazioni dell’08 agosto e del 26 ottobre 2022);
- le comunicazioni del 13 febbraio 2023 di SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito: SNAM), prot. Autorità 9737, del 15 febbraio 2023 di Hera Comm S.p.A. (di seguito anche: Hera Comm), prot. Autorità 10850, e la comunicazione del 16 febbraio 2023 di Enel Energia S.p.A. (di seguito anche: Enel Energia), prot. Autorità 11239 (di seguito: comunicazioni degli esercenti i servizi di ultima istanza gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha previsto nell’ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza del settore del gas naturale, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell’ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, ha previsto in particolare i meccanismi:
 - a) di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, *FUI*, di cui all’articolo 31quinquies del TIVG;
 - b) di reintegrazione della morosità per il Fornitore del servizio di Default su rete di distribuzione, *FD_D*, di cui all’articolo 37 del TIVG, lettera b);
 - c) di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell’ambito del Servizio di Default su rete di trasporto. *SdD Trasporto*, di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all’impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
- nell’ambito di detti meccanismi di reintegrazione, l’Autorità ha stabilito che:
 - a) siano oggetto di reintegrazione e dunque ammessi ai meccanismi gli oneri della morosità per cui sia passato un tempo minimo tra l’emissione delle fatture e il riconoscimento degli importi non riscossi, pari a 12 mesi. Tale disposizione risponde alla duplice esigenza di mantenere in capo al soggetto che esercisce il servizio l’incentivo alla riscossione del credito e di minimizzare, per quanto possibile, il potenziale onere a carico del sistema;
 - b) la Cassa per Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA), eroghi gli ammontari di reintegrazione riconosciuti a ciascun esercente i servizi di ultima istanza:
 - i. in sessioni di reintegrazione con frequenza annuale, per i servizi *FUI* e *FD_D*;
 - ii. in sessioni di reintegrazione con frequenza semestrale, per il *SdD Trasporto*;
 - c) i saldi derivanti dai citati meccanismi di reintegrazione sono alimentati da specifiche componenti del servizio di distribuzione e misura e del servizio di trasporto:

- i. l'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG per i meccanismi di reintegrazione della morosità relativi al servizio FUI e al FD_D , che alimenta il *Conto per i servizi di ultima istanza* gestito da CSEA;
 - ii. dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG per i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del *SdD Trasporto*, che alimentano il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* gestito da CSEA;
- d) l'ammissione di determinati oneri della morosità ai meccanismi di reintegrazione non modifica le obbligazioni dei clienti finali a pagare i relativi crediti rimasti insoluti; pertanto ha mantenuto l'obbligo agli esercenti i servizi di ultima istanza a restituire a CSEA i crediti già oggetto di reintegrazione nell'ambito dei suddetti meccanismi e successivamente incassati dal cliente finale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il contesto di grave crisi internazionale e la situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, osservato tra il 2021 e il 2022 ha portato un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, con connesse ricadute negative sui clienti finali e con forti criticità per i venditori nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico;
- la suddetta situazione di elevata incertezza ha comportato, tra l'altro, una crescita dei casi di attivazione dei sopra richiamati servizi: *SdD Trasporto*, FUI e FD_D per l'anno termico 2021-2022;
- il consistente ed eccezionale aumento dei volumi congiuntamente all'incremento del livello dei prezzi ha avuto rilevanti impatti sulle necessità finanziarie dei soggetti che erogano i sopra richiamati servizi (l'impresa maggiore di trasporto e i FUI e gli FD_D);
- con la deliberazione 639/2022/R/gas, al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario dell'impresa maggiore di trasporto nell'ambito dell'erogazione del *SdD Trasporto* e degli esercenti il servizio FUI e il FD_D , derivanti dall'eccezionale incremento dei volumi erogati in ragione della situazione emergenziale, l'Autorità ha stabilito che:
 - a) CSEA erogasse, entro il 31 dicembre 2022, una quota degli importi delle fatture emesse e non rimosse rendicontate all'Autorità rispetto a ciascun servizio erogato nell'anno termico 2021-2022, anche al fine di mantenere l'incentivo in capo ai soggetti che erogano i servizi di continuare a tentare di recuperare il credito;
 - b) le somme erogate ai sensi della precedente lettera costituissero un anticipo rispetto agli ammontari da riconoscere nell'ambito di detti meccanismi di reintegrazione degli oneri di morosità previsti nel corso dell'anno 2023; in particolare, ha stabilito che CSEA erogasse a titolo di acconto:

- i. all'impresa maggiore di trasporto di 400,00 milioni di euro;
 - ii. alla società Hera 68,00 milioni di euro;
 - iii. alla società Enel Energia 9,00 milioni di euro.
- c) fosse rinviata a successivo provvedimento la definizione delle modalità di restituzione degli importi anticipati;
- con le comunicazioni dell'08 agosto e del 26 ottobre 2022 sono stati richiesti, agli esercenti il *SdD Trasporto*, il *FUI* e l'*FD_D* dell'anno termico 2021-2022, l'impresa maggiore di trasporto, Enel Energia ed Hera Comm, degli aggiornamenti periodici sugli oneri della morosità dei relativi servizi, distinti per:
 - a) mese di erogazione del servizio, per il *SdD Trasporto*;
 - b) trimestre di erogazione del servizio, per *FUI* e *FD_D*;
 - in risposta alle comunicazioni dell'08 agosto e del 26 ottobre 2022, nel corso del mese di febbraio 2023 sono pervenute all'Autorità le comunicazioni degli esercenti i servizi di ultima istanza gas, aventi a oggetto le informazioni richieste, dalle quali emergono i periodi di competenza dei crediti in essere vantati da ciascuno di detti esercenti.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- gli anticipi erogati da CSEA ai sensi della deliberazione 639/2022/R/gas siano restituiti nell'ambito dei relativi meccanismi di reintegrazione:
 - a) dall'impresa maggiore di trasporto, in due soluzioni:
 - i. nell'ambito della prima sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il *SdD Trasporto*, fino a concorrenza all'ammontare di morosità cui avrebbe diritto ad incassare o interamente se dalle determinazioni dell'ammontare di morosità risultassero degli oneri talmente ridotti da determinare un versamento a favore di CSEA (ammontare della morosità negativo);
 - ii. la restante parte della somma anticipata nell'ambito della seconda sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il *SdD Trasporto*;
 - b) dalla società Enel Energia, interamente nell'ambito della sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il servizio *FUI*;
 - c) dalla società Hera Comm, interamente nell'ambito delle sessioni di reintegrazione previste nell'anno 2023 per i servizi *FUI* e *FD_D*

DELIBERA

1. di prevedere che gli anticipi erogati da CSEA ai sensi della deliberazione 639/2022/R/gas siano restituiti:
 - a) dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento* di cui all'art. 10 della deliberazione 249/2012/R/gas:

- i. nell'ambito della prima sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il *SdD Trasporto*, fino a concorrenza all'ammontare di morosità A_{SdT} di cui al comma 10.1, lettera b) della deliberazione 249/2012/R/gas, se questo risulti positivo, o interamente se l' A_{SdT} risulti negativo;
 - ii. la restante parte della somma anticipata nell'ambito della seconda sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il *SdD Trasporto*;
 - b) alla società Enel, interamente nell'ambito della sessione di reintegrazione prevista nell'anno 2023 per il *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui al TIVG, art. 31quinquies;
 - c) dalla società Hera Comm, interamente nell'ambito delle sessioni di reintegrazione previste nell'anno 2023 per il *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui al TIVG, art. 31quinquies e per il *Meccanismo di reintegrazione della morosità per l'FD_D* di cui al TIVG, art. 37.1, lettera b);
2. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali, all'impresa maggiore di trasporto, alle società Hera Comm S.p.A. ed Enel Energia S.p.A.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini